



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI A2A S.P.A.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di A2A S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Lamarmora 230, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e codice fiscale 11957540153 (di seguito la “**Società**”).
2. Il Regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria della Società in data 11 giugno 2015, è a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le assemblee. Il Regolamento è altresì disponibile sul sito *internet* della Società, www.a2a.eu.

CAPO II COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea coloro che sono a ciò legittimati ai sensi di legge e dello statuto della Società (di seguito lo “**Statuto**”).
2. È possibile intervenire mediante rappresentante secondo quanto disposto dallo Statuto e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
3. Possono partecipare all’assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
4. Su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del presidente dell’assemblea medesima (di seguito il “**Presidente**”), rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, dipendenti della Società, membri degli organi amministrativi o di controllo e/o dipendenti di società del gruppo, consulenti, esperti e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
5. Su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola salva autorizzazione del Presidente, per lo svolgimento, tra l’altro, delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, il personale ausiliario e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio di cui al successivo articolo 4, comma 2 del Regolamento.

6. Su invito della Società, possono essere presenti in assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari, esponenti della comunità economico-finanziaria, giornalisti accreditati per la singola assemblea da pubblicazioni quotidiane o periodiche, italiane o estere, o da reti radio/televisive, italiane o estere.

I soggetti di cui sopra, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito contrassegno identificativo e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento e alla presenza in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento e alla presenza in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, devono esibire al personale ausiliario incaricato dalla Società (di seguito il “**Personale Ausiliario**”), all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento ufficiale di identificazione personale e l'eventuale documentazione ai fini dell'ammissione in conformità a quanto previsto nell'avviso di convocazione, nello Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Ausiliario rilascia apposita scheda di partecipazione/votazione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto e per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione all'intervento e al voto.
3. Coloro che hanno diritto di partecipare o essere presenti in assemblea ai sensi del precedente articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, devono esibire al Personale Ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione un documento ufficiale di identificazione personale e la documentazione ai fini dell'ammissione. A coloro che siano autorizzati all'ingresso nell'aula assembleare, il Personale Ausiliario rilascia apposito contrassegno identificativo per eventuali controlli e da esibire a richiesta, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione alla presenza in assemblea.
4. I soggetti presenti che per qualsiasi ragione intendano allontanarsi dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Personale Ausiliario e a restituire la scheda di partecipazione/votazione ovvero il contrassegno identificativo ricevuti. Il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al Personale Ausiliario che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione ovvero del contrassegno identificativo.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari del diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, ferma restando la competenza del Presidente in merito all'accertamento della legittimazione all'intervento e al voto.
6. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati o tenuti accesi apparecchi fotografici, video e similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi di telefonia mobile, altri apparecchi, di qualsiasi natura, che consentano comunicazioni di alcun genere o la ripresa o memorizzazione di immagini (fisse o in movimento) o suoni nonché altri congegni similari. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di

alcuno di detti apparecchi, strumenti o congegni, ne determina condizioni e limiti. In particolare, il Presidente può decidere che i lavori dell'assemblea possano essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte ed alla redazione del verbale nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 4

Presidente, Segretario, Notaio e Personale Ausiliario

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo Statuto o, in caso di assenza o impedimento dei soggetti indicati dallo Statuto, la persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato.
2. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio nominato secondo le disposizioni di legge e di Statuto (di seguito il “**Segretario**”). Nei casi di legge, o quando ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto ai sensi di legge e di Statuto (di seguito il “**Notaio**”). Il Presidente può chiedere l'assistenza di un Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio.

Con il consenso del Presidente, il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare o essere presenti all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
5. Il Presidente, per il servizio d'ordine e il necessario supporto tecnico, si avvale del Personale Ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.
6. Il Presidente, anche su segnalazione del Personale Ausiliario, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e alla presenza in assemblea.

Art. 5

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. Il Presidente accerta, anche avvalendosi degli assistenti dallo stesso incaricati, l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al seguente comma 5 del presente articolo 5 deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.
2. Il Presidente comunica il numero dei soci e degli altri titolari del diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per delega o altra forma di rappresentanza. Sotto la direzione del Presidente è redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società con la specificazione del numero di azioni da ciascuno rappresentate. Inoltre il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno,

dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione assembleare dei soggetti indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 2 del Regolamento.

3. Il Presidente, dopo aver accertato che l'assemblea è regolarmente costituita e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato, dichiara aperti i lavori assembleari e dà lettura dell'ordine del giorno. Eventuali interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'assemblea sono limitati a questa fase.
4. Qualora non siano raggiunte le percentuali necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, non prima che siano decorsi 90 (novanta) minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente o rappresentato e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove esistente.
5. Il Presidente nel corso dell'assemblea accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti stessi.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 6 Ordine del giorno

1. Il Presidente o, su suo invito, i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale e coloro che lo assistono ai sensi degli articoli 2 o 4 del Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 7 Interventi nella discussione

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di intervenire in quanto legittimati al diritto di voto e che abbiano richiesto di prendere la parola. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea.
2. Tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Coloro che intendono prendere la parola devono richiederla al Presidente o, su indicazione di quest'ultimo, al Segretario o all'eventuale ufficio di presidenza. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste d'intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

4. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande d'intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione.
6. Gli altri dipendenti della Società, i membri degli organi amministrativi o di controllo e i dipendenti di società del gruppo, i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, gli eventuali consulenti della Società, esperti ed altri soggetti ammessi alla presenza in assemblea su invito della Società prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare.

Art. 8

Durata degli interventi

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, del numero di richiedenti la parola e di ogni altra circostanza ritenuta opportuna, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento in un periodo di norma non superiore a 10 (dieci) minuti al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari. Nel caso in cui più rappresentanti del medesimo soggetto a cui spetta il diritto di voto richiedano la parola sul medesimo argomento all'ordine del giorno, il periodo di tempo a disposizione dei suddetti rappresentanti è determinato dal Presidente complessivamente in un unico periodo di tempo di norma non superiore a 10 (dieci) minuti, al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari. È facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori.
2. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, ovvero può consentire, se ritenuto utile o necessario, una proroga del tempo a disposizione per l'intervento.

Art. 9

Risposte e repliche

1. Il Presidente o, su suo invito, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e coloro che lo assistono ai sensi degli articoli 2 o 4 del Regolamento rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno ovvero ancora al termine della trattazione congiunta di due o più o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto ritenuto opportuno dal Presidente.
2. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ovvero laddove ciò non sia consentito dalle leggi o regolamenti applicabili.
3. I legittimati al diritto di voto che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere la parola una seconda volta per una breve replica per la durata, di norma, non superiore a 5 (cinque) minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. Anche alle repliche si

applica il precedente articolo 8, comma 2, del Regolamento nonché quanto previsto dal precedente articolo 8, comma 1, del Regolamento in tema di più rappresentanti del medesimo soggetto *mutatis mutandis*.

Art. 10

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità (ivi incluso, a titolo esemplificativo, per la predisposizione delle risposte agli interventi) e salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, può sospendere i lavori per un periodo di regola non superiore a 4 (quattro) ore, motivando la decisione.
2. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Fermo quanto previsto dall'articolo 2374 del codice civile, l'assemblea, con i relativi quorum, può deliberare di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

Art. 11

Poteri del Presidente

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine dell'assemblea e reprimere abusi e turbative al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e permettere l'esercizio dei diritti dei presenti.
2. Al fine di garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte dei presenti, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, il Presidente può togliere la parola, comunque nei limiti di legge:
 - qualora un soggetto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
 - previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui un soggetto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine o altri casi di turbative, eccessi o abusi.
3. Qualora uno o più dei presenti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento e richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite, avvalendosi, ove necessario, del Personale Ausiliario.

Art. 12

Chiusura della discussione

1. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 13 Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soggetti che fossero stati esclusi a norma del precedente articolo 11, comma 3, del Regolamento.
2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga.

Art. 14 Votazione

1. Le votazioni avvengono con il sistema dello scrutinio palese. Salvo che l'assemblea, con i relativi quorum, si opponga, il Presidente stabilisce, di norma prima dell'apertura della discussione e per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. In particolare, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, per esse il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:
 - a) appello nominale;
 - b) sottoscrizione di scheda;
 - c) alzata di mano;
 - d) alzata e seduta;
 - e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.
2. Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati sistemi e strumenti elettronici o informatici di rilevazione anche con l'assistenza di tecnici esterni della Società per i relativi adempimenti.
3. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno sono messe in discussione, dando di norma precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di presentazione di più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse sono poste in votazione nell'ordine determinato dal Presidente fino all'approvazione della proposta che abbia conseguito le maggioranze richieste ai sensi di legge e di Statuto.
4. Coloro che votano a favore, contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Personale Ausiliario appositamente incaricato.
5. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. I provvedimenti di cui al precedente articolo 11 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione con modalità tali da

consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Art. 15
Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara i risultati delle votazioni.

CAPO V
CHIUSURA

Art. 16
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Ulteriori poteri del Presidente

1. Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti spettanti ai soggetti presenti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili.

Art. 18
Modificazioni

1. Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze applicabili.

Art. 19
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e dello Statuto che, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni contenute nel Regolamento.